

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CANCELLERI, LOREFICE

Divieto dell'impiego di modelle e modelli in stato di malnutrizione
per sfilate e campagne pubblicitarie

Presentata il 26 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora oggi si sente parlare di anoressia o, più in generale, di disturbi alimentari, patologie mentali caratterizzate dalla paura di aumentare di peso e da un'immagine distorta del proprio corpo.

I disturbi alimentari colpiscono prevalentemente le ragazze adolescenti, anche se si possono manifestare nelle donne adulte e negli uomini. Uno dei motivi per i quali le adolescenti ne vengono colpite è la loro tendenza a seguire diete estreme per mantenere una « linea » ideale. Questa proposta di legge vieta l'impiego di modelle e modelli anoressici per sfilate e campagne pubblicitarie.

L'articolo 1 stabilisce il divieto di impiegare in sfilate o campagne pubblicitarie modelle o modelli con un indice di massa corporea (rapporto tra peso e altezza) pari o inferiore a 18,5, indice indicato dall'Or-

ganizzazione mondiale della sanità come livello sotto al quale si può parlare di malnutrizione.

L'articolo 2 prevede l'obbligo di un certificato medico e di una valutazione psicologica che attestino l'assenza di disturbi alimentari per poter sfilare e, come ulteriore garanzia di indossatrici e indossatori, le case di moda e i marchi per cui sfilano saranno tenuti a mettere a loro disposizione uno psicologo o un terapeuta durante l'orario di lavoro.

L'articolo 3 stabilisce le sanzioni per chi non rispetta il limite relativo all'indice di massa corporea e quelle per il caso di omessa dichiarazione della avvenuta manipolazione dell'aspetto fisico a fini pubblicitari.

Infine, all'articolo 4 si promuovono campagne informative volte a diffondere una corretta educazione alimentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione, di cui all'allegato alla presente legge.

2. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico delle modelle e dei modelli a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione.

ART. 2.

(Certificato medico e valutazione psicologica).

1. Ai fini dell'impiego di modelle e modelli in sfilate o campagne pubblicitarie sono obbligatori la presentazione di un certificato medico e una valutazione psicologica che attestino l'assenza di disturbi alimentari di origine mentale e un indice di massa corporea superiore a 18,5. Le case di moda sono tenute, inoltre, a mettere a loro disposizione uno psicologo o un terapeuta durante l'orario di lavoro.

2. Il certificato medico di cui al comma 1 deve, in particolare, attestare che lo stato di salute della modella o del modello, valutato soprattutto in riferimento all'indice di massa corporea, sia compatibile con l'esercizio della sua professione.

3. Non possono essere impiegati modelle e modelli di età inferiore ai 16 anni nelle sfilate di abbigliamento per adulti o nei servizi fotografici che pubblicizzano abbigliamento per adulti. Modelle e modelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni non

possono lavorare tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e hanno l'obbligo di essere accompagnati da un tutore che alloggi nella loro stessa struttura alberghiera; deve inoltre essere loro assicurato l'assolvimento degli obblighi scolastici.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Il mancato rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 è punito con una multa pari a 75.000 euro e con la reclusione fino a un massimo di sei mesi.

2. I mezzi di informazione che promuovono un'immagine di eccessiva magrezza incoraggiando il ricorso a restrizioni alimentari per un periodo prolungato, con conseguente rischio di mortalità o di danni alla salute, sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro e con la reclusione da sei mesi a un anno.

ART. 4.

(Campagne informative).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, promuove e sostiene, con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a diffondere una corretta educazione alimentare.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 1)

CLASSIFICAZIONE DELL'INDICE DI MASSA CORPorea STABILITO DALL'OMS

L'indice di massa corporea (IMC) è l'indice che viene comunemente utilizzato per classificare il sottopeso, il sovrappeso e l'obesità negli adulti. Viene definito dal rapporto tra il peso in kg e il quadrato dell'altezza in metri. Per esempio, un adulto che pesa 70 kg e che è alto 1,75 metri ha un IMC di 22,9.

$$\text{IMC} = 70 \text{ (kg)} / 1.752 \text{ (m}^2\text{)} = 22.9.$$

Tabella 1: La classificazione internazionale degli adulti sottopeso, sovrappeso e obesi stabilita in base all'indice di massa corporea

Classificazione	Indice di massa corporea (kg/m ²)	
	Punti limite principali	Punti limite addizionali
Sottopeso	< 18.50	< 18.50
Magrezza grave	< 16.00	< 16.00
Magrezza moderata	16.00 – 16.99	16.00 – 16.99
Magrezza lieve	17.00 – 18.49	17.00 – 18.49
Normo-peso	18.50 – 24.99	18.50 – 22.99 23.00 – 24.99
Sovrappeso	≥ 25.00	≥ 25.00
Pre-obesità	25.00 – 29.99	25.00 – 29.99 27.50 – 29.99
Obesità	≥ 30.00	≥ 30.00
Obesità classe 1	30.00 – 34.99	30.00 – 32.49 32.50 – 34.99
Obesità classe 2	35.00 – 39.99	35.00 – 37.49 37.50 – 39.99
Obesità classe 3	≥ 40.00	≥ 40.00

Fonte: OMS 1995, OMS 2000 e OMS 2004



18PDL0010370